

**SUSTENIA S.R.L.**

**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)**

**Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.**

**Numero di Codice Fiscale**

**e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 09/22 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**Oggetto: assunzione del ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assistenza annuale salute e sicurezza del lavoro.**

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l.,

**PREMESSO**

- che Sustenia s.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 175/2016 e s.m.i;
- che la società ha l'obbligo di garantire il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza dei propri dipendenti;
- che ai sensi dell'art. 16, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ( TUS – Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro), le funzioni in capo al datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, sono delegabili;
- che per adempiere agli obblighi in tema di sicurezza previsti dagli artt. 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è necessario nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale;
- che tale ruolo dovrà essere assunto da un tecnico in possesso delle necessarie abilitazioni formative, ai sensi del D.lgs. 195/2203;

**CONSIDERATO**

- che la società non ha nella propria pianta organica una figura con adeguata competenza e formazione per ricoprire il ruolo e che, pertanto, è necessario affidare un incarico esterno a un professionista o a una ditta specializzata;
- che la ditta PRAXI CONSULTING S.r.l. è in grado di fornire le competenze previste dalla legge in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che in data 09/02/2022, con il preventivo n. 20/2022, la ditta PRAXI CONSULTING S.r.l. offriva il servizio richiesto a un prezzo e a condizioni giudicate congrue rispetto a quanto offerto dal mercato in tema di servizi similari;
- che per motivi di efficacia, efficienza, appropriatezza ed economicità dell'azione amministrativa si ritiene che la durata del servizio debba essere di durata biennale;

**VISTO**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, co. 1 del d.lgs. 50/2016, il quale consente, in tema di qualificazione, di procedere autonomamente per importi di servizi fino a euro 40.000;
- il "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", approvato con mia determinazione n. 73/20 del 30/12/2020;

## DETERMINA

Per le ragioni sopra esposte di:

- 1) Contrarre, mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con la ditta PRAXIS CONSULTING S.r.l., via Risorgimento n. 282/A – 40069 Zola Predosa (BO), C.F. e Partita I.V.A. n. 02145971202, l'acquisto dei seguenti servizi:
  - a) Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
  - b) Assistenza salute e sicurezza del lavoro.
- 2) Impegnare per i servizi in oggetto la somma di euro 1.000,00, oltre a euro 220,00 per IVA al 22% annue, così per complessivi euro 2.440,00 per il biennio. Trattandosi di servizio di durata biennale è previsto, per il secondo anno, l'eventuale aggiornamento ISTAT.

Di dare atto che:

- il contratto si perfezionerà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016;
- il contratto avrà durata biennale, dal 09/02/2022 al 08/02/2024;
- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e solo in presenza di attestato di regolarità contributiva;
- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio degli anni 2022, 2023 e 2024;
- il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 ed è in possesso dei requisiti indicati all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Sig. Andrea Morisi è il Responsabile Unico del procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento, richiesto dalla legge e dai regolamenti aziendali, per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento;
- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il **CIG è: Z7C352617C**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La presente determina è trasmessa al Responsabile tecnico di Sustenia S.r.l. affinché ne disponga la pubblicazione sul sito web della società, secondo le disposizioni di legge.

S. Giovanni in Persiceto, 09 febbraio 2022.

L'Amministratore Unico

f.to Vladimiro Longhi